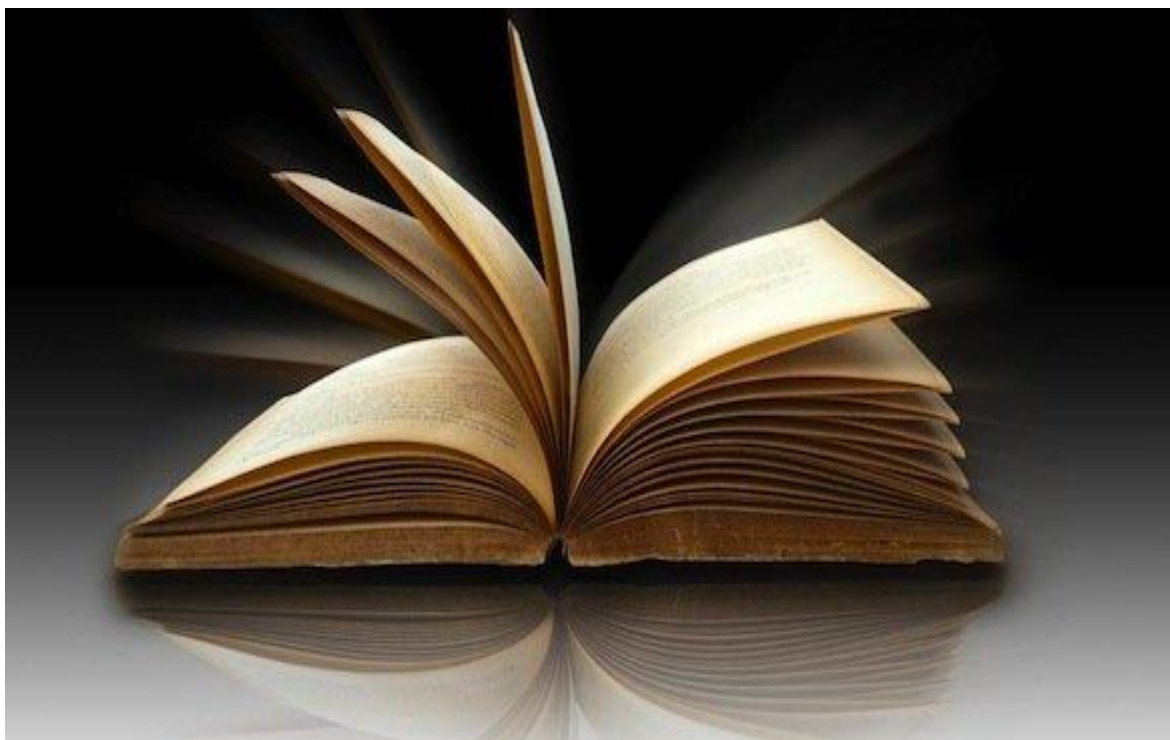




COMUNE DI PIADENA

Provincia di Cremona

Sede Municipale: Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733



ALLEGATI AL REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO A) - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE PROCEDURE CORRISPONDENTI

PROCEDURA	INTERVENTI EDILIZI
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (art. 6 comma 1 del DPR 380/2001) <i>Nessun obbligo di comunicazione</i>	Manutenzione ordinaria (come definita dall'art. 27, comma 1, lettera a) della L.r. 12/2005), ossia interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti, tra cui sono ricompresi anche: - sostituzione dei serramenti esterni di locali di servizio e non riscaldati (cantine, ripostigli, locali seminterrati di servizio, box); - rivestimenti esterni, ad esclusione dei rivestimenti "a cappotto"; - tinteggiatura esterna dei fabbricati, quando conforme a quanto disposto dal Regolamento Edilizio Comunale, all'esterno del centro storico; - adeguamento impianti tecnologici esistenti (idraulico, elettrico, fognario, meteorico, ventilazione), ad esclusione di quello di riscaldamento (per cui è necessaria una C.I.L., ai sensi dell'art. 6.1 della D.G.R. n. 8/8745/2008); - sostituzione dei materiali del manto di copertura (no se si tratta di parti strutturali, no se è prevista l'aggiunta di isolamento termico).
	Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (art. 6, comma 1, lettera b - del DPR 380/2001 e s.m.).
	Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato (art. 6, comma 1, lettera c - del DPR 380/2001 e s.m.).
	Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (art. 6, comma 1, lettera d - del DPR 380/2001 e s.m.).
	Posa di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (art. 6, comma 1, lettera e - del DPR 380/2001 e s.m.);
Comunicazione preventiva di cambio destinazione d'uso senza opere (art. 52 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.)	Cambio di destinazione d'uso senza opere (esclusi i casi di obbligatorietà del permesso di costruire), purché conforme alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria e purché il cambio non avvenga nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori (nel qual caso alla comunicazione va allegato il calcolo del contributo di costruzione nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione).
C.I.L. - Comunicazione inizio lavori (art. 6 comma 2 lettere b)-e) e comma 5 del DPR 380/2001) <i>Obbligo di semplice comunicazione + atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti</i>	Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 6, comma 2, lettera b - del DPR 380/2001 e s.m.).
	Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (art. 6, comma 2, lettera c - del DPR 380/2001 e s.m.). Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori

dalle vigenti disposizioni di legge	della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 - centri storici (art. 6, comma 2, lettera d - del DPR 380/2001 e s.m.). Le aree ludiche senza scopo di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (art. 6, comma 2, lettera e - del DPR 380/2001 e s.m.) tra cui anche: - installazione pergolati e arredi da giardino di modesta entità senza copertura o con copertura di tipo permeabile; - installazione di tende parasole; - installazione di impianti di climatizzazione / condizionamento (che prevedano unità esterne) nel rispetto nel rispetto di quanto disposto in materia dal presente Regolamento; - installazione antenne televisive paraboliche (solo riceventi) nel rispetto di quanto disposto in materia dal presente Regolamento; - realizzazione di copri ingresso di accesso al lotto con proiezione a terra non eccedente mq 2,50 e copri ingresso per l'accesso principale dell'edificio (condominiale o unifamiliare) con proiezione a terra non eccedente mq. 1,50 e purché non sporgenti su area pubblica; - posa di piscine prefabbricate, smontabili non interrato; - realizzazione / posa in opera di "barbecue", fontane d'arredo (o manufatti similari); - tinteggiatura esterna dei fabbricati se conforme alla tavolozza dei colori del Comune di Piadena, quando risponda ai requisiti di distacco, ovvero, armonizzazione delle tonalità dai fabbricati finitimi come disposto in materia dal presente Regolamento Edilizio; - posa in opera di inferriate; sostituzione di generatori di calore (caldaie per il riscaldamento): a) se interessanti < 35 kw, con obbligo di presentare l'Attestazione di rispondenza ai requisiti richiesti dall'Allegato energetico al Regolamento Edilizio; b) se interessanti > 35 kw, con obbligo di compilazione dell' "Allegato B" della D.G.R. n. 8/8745/2008; sostituzione dei serramenti, sia esterni sia prospicienti vani non riscaldati, con nuovi serramenti energeticamente performanti, con obbligo di presentare l'attestazione di rispondenza ai requisiti richiesti dall'Allegato energetico al Regolamento Edilizio;
C.I.A. - Comunicazione inizio lavori asseverata (art. 27 comma 1 lett. b) della L.R. 12/2005, art. 3 comma 1 lett. b) e art. 6 comma 2 lettere a)-e-bis) e commi 4 e 5 del DPR 380/2001) <i>Obbligo di comunicazione con relazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato</i> + <i>atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti</i>	Interventi di manutenzione straordinaria di cui al combinato disposto dell'art. 27 comma 1 lett. b) della L.R. 12/2005 e dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del TUE, ivi compresa la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che: - non riguardino le parti strutturali dell'edificio, - non comportino aumento del numero delle unità immobiliari - non implicino incremento dei parametri urbanistici (art. 6, comma 2, lettera a - del DPR 380/2001 e s.m.); - non comportino modifiche nelle destinazioni d'uso Interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di rivestimenti esterni "a cappotto", isolamenti termici delle coperture, isolamenti termici dei pavimenti (se confinanti con locali non riscaldati): a) se interessanti < 25% della superficie disperdente, è <i>obbligatorio allegare alla C.I.A. l'Attestazione di rispondenza ai requisiti richiesti dall'Allegato energetico al regolamento Edilizio;</i>

dalle vigenti disposizioni di legge	b) se interessanti > 25% della superficie disperdente è <i>obbligatorio allegare alla C.I.A. l' "Allegato B" della D.G.R. n. 8/8745/2008 debitamente compilato.</i> Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (art. 6, comma 2, lettera e-bis - del DPR 380/2001 e s.m.). <i>n.b. Oltre all'asseverazione vanno trasmesse, in allegato alla C.I.A., le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge.</i>
S.C.I.A. - Segnalazione certificata inizio attività (art. 19 della L. 241/1990) Va utilizzata per tutti gli interventi non compresi nell'art. 6 e nell'art. 10 del DPR 380/2001. E' alternativa alla D.I.A. per gli interventi relativi all'art. 22 commi 1 e 2 del DPR 380/2001, ma NON può essere usata per gli interventi per i quali la D.I.A. è prevista in alternativa al Permesso di Costruire (PdC) di cui all'art. 22 comma 3 del DPR 380/2001. Per analogia con la DIA (che la SCIA sostituisce): - si ritiene necessaria la presentazione dell'inizio dei lavori (che può essere anche contestuale alla presentazione della SCIA e non più dopo 30 gg. Come per la DIA); - la validità della SCIA è di 3 anni dal suddetto inizio lavori.	Interventi di manutenzione straordinaria eccedenti quelli dell'art. 6 del TUE, ma compresi nell'art. 3 comma 1 lettera b) dello stesso TUE, quindi le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (Si modifica di parti degli elementi strutturali e aggiunta di porzioni di impianti NO frazionamento di unità immobiliari NO cambio di destinazione d'uso con opere). Interventi di restauro e risanamento conservativo, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Interventi di ristrutturazione edilizia, riconducibili all'art. 3 comma 1 lett. d) del TUE, comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio (ma non per la totalità dell'organismo edilizio, nel qual caso vi sono le limitazioni elencate in seguito), l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione, purché con la stessa volumetria dell'edificio preesistente (la sagoma può essere modificata), fatte salve le sole innovazioni (volumetriche) necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (qualora questa comporti modifiche di volume, ad esempio con inserimento di strutture di sostegno aggiuntive esterne, ecc.). Nella ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettato non soltanto il volume, ma anche la medesima sagoma

	dell'edificio preesistente. Quindi: - SI' alla S.C.I.A. per ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma, e compresa la ricostruzione di edifici crollati o demoliti purché sia possibile accertarne la precedente consistenza, su immobili non sottoposti a vincolo ex D.Lgs 42/2004, e sempre che lo strumento urbanistico non dia ulteriori limitazioni. - NO alla S.C.I.A. per ristrutturazione edilizia se l'intervento comporta aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, modifiche ai prospetti, modifiche alle superfici, se comporta mutamenti di destinazione d'uso nei centri storici (definiti "Nuclei di Antica Formazione - N.A.F.", ovvero "zone omogenee - A" ai sensi del D.M. 1444/1968). Recupero sottotetti esistenti a fini abitativi, assimilati alla ristrutturazione edilizia, così come definita dall'art. 27 comma 1 lett. d) della L.R. 12/2005.
P.d.C. - Permesso di Costruire o, in alternativa: D.I.A. - Denuncia Inizio Attività	Ampliamento di edifici esistenti e nuove costruzioni, tra cui sono ricompresi: - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente; - gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e il regolamento edilizio, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione; - gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; - gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito; - nuova realizzazione e ristrutturazione di edifici in area cimiteriale da parte di privati (cappelle, tombe) nonché posa in opera di monumenti e lapidi commemorative. Ristrutturazione edilizia comportante le modifiche indicate dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2010: - aumento di unità immobiliari, - modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, - mutamenti della destinazione d'uso limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A - modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

P.d.C. - Permesso di Costruire	Interventi finalizzati alla realizzazione di luoghi per il culto o destinati a centri sociali, con o senza opere edilizie (art. 52 comma 3-bis) della L.R. 12/2005)
	Interventi in zona agricola relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati (art. 60 comma 1 della L.R. 12/2005)

ALLEGATO B) – PROCEDURE PER L'AGIBILITA' DEGLI EDIFICI

B1. EDIFICI DESTINATI ALLA RESIDENZA – PROCEDURA PER IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

ISTANZA

La domanda di certificato di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori allo Sportello Unico per l'Edilizia da un soggetto legittimato, utilizzando i modelli predisposti dal Comune, previo pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. L'istanza viene assegnata dal responsabile della struttura ad un responsabile del procedimento.

DATI CONTENUTI NELLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- a. generalità del richiedente (nel caso di soggetto collettivo - società, ente, condominio - è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa) complete di numero del codice fiscale o partita I.V.A., numero telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica;
- b. estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l'agibilità;
- c. estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data);
- d. estremi del certificato di collaudo finale emesso dal progettista o tecnico abilitato con cui si attesta la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto allegato ai titoli abilitativi;
- e. indicazione del numero delle unità immobiliari oggetto della richiesta, loro destinazione, identificazione catastale (foglio, mappale, subalterno) e piano di ubicazione;
- f. luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente.
- g. Elenco dettagliato dei documenti allegati.

La richiesta di Certificato di Agibilità deve essere corredata dalla sotto indicata documentazione:

a) DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Dichiarazione, sottoscritta dal richiedente il certificato di agibilità, attestante la conformità delle opere rispetto al progetto al progetto allegato ai titoli abilitativi, nonché l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;

b) IDONEITA' STATICA

Copia del certificato di collaudo statico o dichiarazione di avvenuto deposito presso il Comune, quando l'intervento comprenda opere in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. In alternativa, dichiarazione del tecnico, sottoscritta dal richiedente, che per le opere realizzate non è necessario il collaudo statico in quanto:

- non sono state eseguite opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- sono state eseguite opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica singola, le quali assolvono una funzione portante limitata nel contesto dell'opera (da specificarsi).

c) ACCATASTAMENTO

Documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione / variazione catastale comprensiva delle planimetrie. Nel caso di opere realizzate in attuazione di titoli abilitativi diversi dal Permesso di Costruire, dovranno

essere presentati, in allegato al collaudo finale, gli estremi dell'avvenuta iscrizione / variazione catastale, ovvero della non necessità di modifica del classamento citando i precisi riferimenti normativi:

d) SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Dichiarazione del Direttore dei Lavori (o tecnico abilitato), attestante il rispetto della normativa statale e regionale in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. In alternativa dovrà essere presentata una dichiarazione, a cura di un tecnico abilitato, con la quale si attesti che le opere realizzate non sono soggette ad obbligo di adeguamento a tali normative, citandone i precisi riferimenti.

e) PREVENZIONE INCENDI

Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. In alternativa:

- copia della segnalazione certificata di inizio attività ai fini della prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 corredata dalla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- dichiarazione motivata del proprietario, avallata da un tecnico abilitato, relativa alla non necessità del certificato di prevenzione incendi o della SCIA di prevenzione incendi.

f) CONFORMITA' IMPIANTI

Dichiarazione dell'impresa installatrice attestante la conformità degli impianti, ovvero, certificato di collaudo degli impianti installati nell'edificio, oppure, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/1990, relazione di rispondenza degli impianti resa da professionista abilitato:

1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti id protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
2. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
4. impianti idrici e sanitari;
5. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
6. impianti di sollevamento di persone o di cose (ascensori, montacarichi, scale mobili e similari);
7. impianti di protezione antincendio;
8. impianti fotovoltaici.

g) IMPIANTO ELEVATORE

Dichiarazione di avvenuta comunicazione allo Sportello Unico per le Imprese di messa in esercizio di ascensore – montacarichi - piattaforma elevatrice e richiesta di assegnazione di numero di matricola dell'impianto.

h) SCARICO ACQUE REFLUE

Dichiarazione di avvenuta esecuzione (da parte dell'Ente Gestore) dell'allaccio alla rete fognaria pubblica. In caso di insediamenti non collegati alla fognatura pubblica, dichiarazione di acquisita autorizzazione della Provincia allo scarico di acque reflue sul suolo o negli strati superficiali.

i) POTABILITA' DELL'ACQUA

Dichiarazione di allacciamento all'acquedotto comunale. Per zone non servite, dichiarazione di acquisita autorizzazione della Provincia di derivazione di acque sotterranee e, se queste sono destinate ad uso potabile, di aver acquisito certificato di analisi di potabilità rilasciato da laboratorio accreditato.

j) OPERE DI URBANIZZAZIONE

Dichiarazione di collaudo delle opere di urbanizzazione e relativi obblighi enunciati nelle varie convenzioni con il Comune, anche per stralci funzionali, approvato dai competenti uffici, obbligatoria per interventi edilizi in attuazione di piani di lottizzazione e/o interventi edilizi abilitati con titolo convenzionato.

k) SISMICITA'

Deposito o indicazione di avvenuto deposito presso lo Sportello Unico del collaudo delle costruzioni in zona sismica. In alternativa motivata dichiarazione che attesti la non necessità di tale collaudo in quanto già assorbito dal collaudo statico.

l) RISPARMIO ENERGETICO

Dichiarazione di avvenuto deposito, unitamente alla dichiarazione di fine lavori, di:

1. asseverazione del direttore dei lavori circa la conformità delle opere rispetto al progetto ed alle sue, eventuali, varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui alla legge n. 10/1991;
2. attestato di certificazione redatto da soggetto certificatore;
3. ricevuta di avvenuto deposito rilasciata dal catasto energetico.

ISTRUTTORIA

Il responsabile del procedimento, anche mediante l'ausilio di un "tecnico istruttore" in possesso di specialistica professionalità in materia edilizia, provvede:

- alla verifica della completezza della documentazione;
- alla richiesta di eventuali integrazioni documentali;
- all'eventuale ispezione dell'edificio anche congiuntamente ad altri enti interessati (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.);
- alla redazione della relazione istruttoria.

RILASCIO / DINIEGO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Agli edifici residenziali ovvero residenziali con presenza di altre destinazioni d'uso si applica la disciplina dell'agibilità contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380/2001 e s.m.i.) che prevede il rilascio del Certificato di Agibilità o la formazione di provvedimento tacito di agibilità a seguito di silenzio-assenso.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, il responsabile della struttura rilascia il Certificato di Agibilità.

Il silenzio-assenso si forma trascorsi 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di Certificato di Agibilità o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta dall'ufficio comunale competente, quando nel procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire sia stato acquisito parere dell'ASL.

Il silenzio-assenso si forma invece nel termine di 60 giorni quando l'intervento edilizio sia stato realizzato in forza di titoli abilitativi corredati da autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico – sanitarie.

Nel caso in cui vengano riscontrate difformità sostanziali dai provvedimenti amministrativi rilasciati ovvero nel caso in cui lo stato dei luoghi non rispondesse ai requisiti di salubrità, igiene, sicurezza, risparmio energetico, ai sensi di legge, il responsabile provvede all'emanazione di provvedimento di diniego dell'agibilità.

B2. EDIFICI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE O COMUNQUE DIVERSE DALLA RESIDENZA - AUTOCERTIFICAZIONE

Per gli edifici destinati ad attività economiche e produttive la disciplina del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380/2001) è sostituita, ai sensi della vigente normativa regionale (L.r. n. 1/2007), dalla dichiarazione, firmata dal soggetto legittimato e dal direttore dei lavori o da tecnico incaricato della verifica, che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, la conformità degli interventi realizzati agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio nonché alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Tale dichiarazione costituisce titolo per l'immediata agibilità dell'immobile.

ALLEGATO C)

ALLEGATO ENERGETICO



INDICE

- PREMESSA
- RIFERIMENTI NORMATIVI
- CAMPO DI APPLICAZIONE
- FINALITA' DELL'ALLEGATO ENERGETICO
- CATEGORIA A - Edilizia di nuova costruzione e interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati e coinvolgenti il 100% della superficie disperdente
- CATEGORIA B - Interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25% (non ricadenti nella categoria A) o per ampliamenti volumetrici superiori al 20% del volume esistente
- CATEGORIA C - Interventi minori sull'edilizia esistente
- CATEGORIA D - Interventi di nuova installazione (o ristrutturazione) di impianto termico
- ENTRATA IN VIGORE E VERIFICHE
- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

PREMESSA

L'Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha istituito il Patto dei Sindaci con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell'UE.

Questa iniziativa impegna le città europee a redigere un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile con l'obiettivo minimo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali, che migliorino l'efficienza energetica, che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile ed attuino programmi specifici volti a favorire il risparmio energetico e la sensibilizzazione della cittadinanza.

Il Comune di Piadena ha aderito all'iniziativa Patto dei Sindaci, che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.

La redazione del PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) rafforza l'obiettivo di una politica di valorizzazione dell'ambiente, inteso in tutte le sue componenti: quella naturale, quella storica, quella sociale e quella culturale. Una corretta definizione delle strategie da adottare deve però considerare anche l'inevitabile impatto che il settore delle costruzioni genera sul territorio. A livello europeo i dati disponibili attestano che circa il 40% dell'energia è utilizzata proprio nel settore delle costruzioni (residenziale e terziario), e a livello nazionale e locale ci si allinea su tali dati percentuali. L'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale è un importante strumento per attuare strategie di risparmio energetico nell'edilizia esistente e di nuova costruzione.

Mediante l'Allegato Energetico il Comune di Piadena recepisce la normativa e la legislazione vigente a tutti i livelli (Regionale, Nazionale, Europea) per esplicitarla ai progettisti esterni ed al servizio tecnico comunale, con l'obiettivo di indirizzare e coordinare il processo di integrazione delle tematiche energetiche negli strumenti di pianificazione comunale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le normative più recenti in materia di efficienza energetica in edilizia che coinvolgono direttamente il Comune sono:

DISPOSIZIONI REGIONALI:

- a) **L.R. n°4 del 13 marzo 2012** – Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizie. *Disposizioni per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione incentivata delle aree urbane, anche al fine di contenere il consumo di suolo e di energia da fonti fossili ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.*
- b) **Legge Regionale n. 3 del 21 febbraio 2011** - Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011. (Inizia a recepire EPBD 2010, vedi in seguito).

Tale legge regionale, oltre a ribadire obiettivi generali di risparmio energetico e di pratica professionale nel ciclo di vita dell'impiantistica, in particolare estende l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dal 1° agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall'inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore.

- c) **D.G.R. 8745 del 22 dicembre 2008** - Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici.

Tale Delibera Regionale individua i requisiti minimi di edificio ed impianto di nuova progettazione e definisce la scala di classificazione energetica di edifici per le varie destinazioni d'uso.

- d) **D.D.G. 5796 del 11 Giugno 2009** - Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici.
- e) **D.G.R. IX/2555 del 24 Novembre 2011** – Disciplina dell'efficienza energetica in edilizia, dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione
- f) **D.G.R. IX/4416 del 21 Novembre 2012** – Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla DGR 8745 del 22/12/2008 e alla DGR 2555 del 24/11/2011.
- g) **D.G.R. X/1216 del 10 Gennaio 2014** – Aggiornamento della disciplina regionale per l'efficienza energetica e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici.

DISPOSIZIONI NAZIONALI:

- h) **Decreto Legislativo n. 28 del 03 marzo 2011** - Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE E 2003/30/CE.

Tale Decreto in particolare impone per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante delle percentuali di copertura dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento mediante fonti rinnovabili, con tre step temporali al 2012 (20%), al 2014 (35%) ed al 2017 (50%). (NB Per gli edifici pubblici le percentuali sono incrementate del 10%). L'obbligo non si applica se gli edifici sono collegati a rete di teleriscaldamento. E' prevista una deroga se l'indice di prestazione energetica complessiva è inferiore del limite previsto dal riferimento normativo nazionale in vigore. Tale Decreto inoltre introduce l'obbligo dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili che producano energia elettrica in funzione della superficie in pianta anche qui con tre step temporali 2012 (1 kWp ogni 80 mq), al 2015 (1 kWp ogni 65 mq) ed al 2017 (1 kWp ogni 50 mq).

- i) **Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008** - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

- j) **D.P.R. 59/09 e D.M. 26/06/09** (modifica del D.Lgs. 192-05)

Riferimento normativo nazionale in vigore in materia di risparmio energetico, ma superato dalla normativa regionale in materia.

- k) **Legge 3 agosto 2013, n. 90**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

DIRETTIVE EUROPEE:

- l) **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE 2010/31/UE** - Direttiva Ecbd - Prestazione energetica nell'edilizia.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente ad un quadro metodologico comparativo ancora da stabilire basato sul rapporto tra i costi delle misure di efficienza energetica rispetto ai benefici attesi durante il ciclo di vita economica dell'opera.

Ad ogni modo entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere "edifici a energia quasi zero", con obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica da fissare entro il 2015.

NOTA:

Da una ricerca ENEA – "Studio comparativo tra fabbisogni energetici netti, lato edificio, sia per la climatizzazione estiva che per quella invernale di edifici residenziali e del settore terziario situati in climi differenti" è possibile definire il peso % dei diversi fabbisogni rispetto al totale, facendo particolare riferimento al Nord Italia.

- **Riscaldamento 59%**
- **Raffrescamento 18%**
- **Acqua Calda Sanitaria 22%**

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce integrazione al Regolamento Edilizio Comunale, fornendo regole e indicazioni finalizzate ad assicurare un risparmio energetico, un uso razionale dell'energia e nel contempo favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di gas inquinanti e clima alternanti.

I vincoli, le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente Allegato Energetico si intendono superati qualora siano emesse nuove normative a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale che stabiliscano criteri energetici applicabili più restrittivi.

Il Comune, attraverso l'applicazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio, si propone di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO₂ nel settore edilizio, definendo specifiche azioni differenziate interessanti il patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni.

Le disposizioni di cui al presente Allegato Energetico si applicano a tutti gli edifici soggetti al rispetto di quanto previsto dalla norma regionale DGR 8745/2008 e s.m.i..

Le azioni previste e differenziate per categoria di edifici e di interventi sono le seguenti:

CATEGORIA A - EDILIZIA DI NUOVA COSTRUZIONE E DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DI EDIFICI ESISTENTI AVENTI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A 1000 METRI QUADRATI E COINVOLGENTI IL 100% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE

1. Imposizione dei requisiti di prestazione energetica del sistema edificio-impianto termico
2. Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili ed imposizione dell'installazione fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica.

CATEGORIA B - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU UNA SUPERFICIE DISPERDENTE MAGGIORE DEL 25% (NON RICADENTI NELLA CATEGORIA A) O PER AMPLIAMENTI VOLUMETRICI SUPERIORI AL 20% DEL VOLUME ESISTENTE

1. Imposizione dei requisiti di prestazione energetica del sistema edificio-impianto termico

CATEGORIA C - INTERVENTI MINORI SULL'EDILIZIA ESISTENTE, RISTRUTTURAZIONE SU UNA SUPERFICIE DISPERDENTE MINORE O UGUALE DEL 25%, OVVERO PER AMPLIAMENTI VOLUMETRICI INFERIORI O UGUALI AL 20% DEL VOLUME ESISTENTE.

1. Imposizione del rispetto dei limiti di trasmittanza in vigore a livello regionale.

CATEGORIA D - INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO TERMICO.

1. Imposizione di livelli prestazionali relativi all'impianto termico rispettosi della normativa regionale in materia.

Per le definizioni di cui sopra (interventi di “nuova costruzione”, “ristrutturazione”, “demolizione e ricostruzione”) si rimanda al combinato disposto della DGR VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i., del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 27 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., così come recepito nelle Norme Tecniche del P.G.T. e del regolamento Edilizio Comunale.

Per tutto quanto non previsto nel presente Allegato Energetico continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella normativa regionale e nazionale di riferimento.

Per il calcolo del fabbisogno per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, si adottano le metodologie stabilite dalla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i..

AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DAL PRESENTE ALLEGATO ENERGETICO, LADDOVE CI SIA L'OBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ALLEGATO “B” DELLA DGR 8745/2008 (ex legge 10), TALE RELAZIONE TECNICA DOVRA' ESSERE CORREDATA DA UNA DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA, SOTTOSCRITTA DAL TECNICO INCARICATO, CHE RIASSUMA LA VERIFICA DI TUTTI I VALORI MINIMI PRESCRITTI.

CATEGORIE ESCLUSE

Sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le seguenti categorie (art. 3.2 D.G.R. n. 8/8745 del 22.12.2008):

1. gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
2. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo, o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
3. i fabbricati isolati con superficie utile o totale inferiore a 50 mq;
4. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

FINALITA' DELL'ALLEGATO ENERGETICO

Le prescrizioni previste dal presente documento hanno il fine di:

1. contenere i consumi di energia negli edifici attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici;
2. ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;
3. migliorare il benessere abitativo e la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia;
4. promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Per il calcolo del fabbisogno per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento si adottano le metodologie stabilite dalla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i..

CATEGORIA A - EDILIZIA DI NUOVA COSTRUZIONE E DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DI EDIFICI ESISTENTI AVENTI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A 1000 METRI QUADRI E COINVOLGENTI IL 100% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE

Lo scenario si applica a:

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE e di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE e di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA coinvolgente il 100% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE e riferita ad edifici con SUPERFICIE UTILE MAGGIORE DI 1000 METRI QUADRI, la cui pratica edilizia viene presentata dall'entrata in vigore del presente strumento fino all'entrata in vigore dei nuovi limiti nazionali dettati dalla direttiva EPBD 2010, qualora più restrittivi.

Ottemperanza agli obblighi previsti dalla DGR 8745/2008 e s.m.i.

In particolare:

1. Definizione dei requisiti di prestazione energetica del sistema edificio-impianto termico (Categoria A)

1.1 Per gli edifici residenziali della tipologia E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, i valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento, nel corso di un anno, espresso in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'ambiente a temperatura controllata o climatizzata vigenti sul territorio regionale sono indicati nella tabella seguente:

Rapporto di Forma	Zona climatica E	Zona climatica E
S/V [m-1]	2101 GG	3000 GG
≤0,2	34 kWh/m ² anno	46,8 kWh/m ² anno
≥0,9	88 kWh/m ² anno	116 kWh/m ² anno

Tabella 1 (Allegato A della DGR 8/8745/2008)

Valore limite dell'Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o per il riscaldamento nel corso di un anno per il comune di Piadena per edifici residenziali di tipologia E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.

Rapporto di Forma	Zona Climatica E
S/V [m-1]	2389 GG
≤0,2	38,1 kWh/m ² anno
≥0,9	97 kWh/m ² anno

Tabella 2 (Valori calcolati secondo l'allegato A della DGR 8/8745/2008)

1.2 Per tutti gli altri edifici, i valori limite dell'indice di prestazione energetica, espresso in chilowattora per metro cubo di volume lordo a temperatura controllata o climatizzato, vigenti sul territorio regionale sono indicati nella Tabella:

Rapporto di Forma	Zona climatica E	Zona climatica E
S/V [m-1]	2101 GG	3000 GG
≤0,2	9,6 kWh/m ³ anno	12,7 kWh/m ³ anno
≥0,9	22,5 kWh/m ³ anno	31 kWh/m ³ anno

Tabella 3 (Allegato A della DGR 8/8745/2008)

Valore limite dell'Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o per il riscaldamento nel corso di un anno per il comune di Piadena per gli edifici non ricadenti nella tipologia E1.

Rapporto di Forma	Zona Climatica E
S/V [m-1]	2389 GG
≤0,2	10,6 kWh/m ³ anno
≥0,9	25,2 kWh/m ³ anno

Tabella 4 (Valori calcolati secondo l'allegato A della DGR 8/8745/2008)

Gli edifici residenziali di tipologia E1 con $S/V < 0,2 \text{ m}^{-1}$ dovranno essere costruiti in classe B con un Eph non superiore a $38,1 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$

Gli edifici residenziali di tipologia E1 con $S/V > 0,9 \text{ m}^{-1}$ potranno essere costruiti in classe D con un Eph non superiore a $97 \text{ Wh/m}^2\text{anno}$

Per quegli edifici che hanno $0,2 < S/V < 0,9$ il valore massimo di Eph ammissibile si calcola attraverso interpolazione lineare dei valori in tabella 2 per gli edifici di tipo E1 e dei valori in tabella 4 per le altre tipologie di edifici.

2. Definizione dei requisiti minimi dell'involucro edilizio (Categoria A)

Ad eccezione degli edifici appartenenti alle categorie E.6 ed E.8 indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26/8/1993, n.142, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva o il raffrescamento e di contenere la temperatura interna degli ambienti, il progettista:

- Valuta e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti, che devono essere tali da ridurre del 70% l'irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale.
- Esegue per tutte le strutture verticali opache, con l'eccezione di quelle nel quadrante nord, nord/est e nord/ovest, è necessario eseguire una delle seguenti verifiche :

che il valore della massa superficiale sia superiore a 230 Kg/m^2

che il valore del modulo di trasmittanza termica periodica Y_{ie} sia inferiore a $0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$

Per tutte le strutture opache orizzontali ed inclinate, verificare che il valore della trasmittanza termica periodica Y_{ie} sia inferiore a $0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

3. Copertura dei fabbisogni da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)

Prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 28 del 3/3/2011 - Allegato 3 (art. 11 c. 1)

3.1 Dopo l'entrata in vigore dell'allegato energetico, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art 2 c.1 D.Lgs. n.28 del 3/3/2011) gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria.

Tali impianti dovranno anche garantire che il 35% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento sia coperto da energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La percentuale di copertura della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento sarà del 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° Gennaio 2017.

Riassumendo:

Copertura dei consumi energetici previsti per l'acqua calda sanitaria con FER:

- **50%**

Percentuale di copertura della somma dei fabbisogni termici per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento con FER:

- **35%** fino al 31.12.2016
- **50%** dal 01.01.2017

3.2 Gli obblighi di cui al punto 3.1 non possono essere assolti tramite impianti a fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica, la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento o il raffrescamento.

3.3 L'obbligo di cui al punto 3.1 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

3.4 Obbligo di installazione di una potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (in kW di picco) obbligatoriamente aderenti o integrati alla copertura dell'edificio principale o accessorio, previa valutazione circa l'ottimale inserimento paesistico, pari a:

- 1 kWp ogni 65 mq di superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno per le richieste di provvedimento abilitativo presentate dopo il 01.01.2014;
- 1 kWp ogni 50 mq di superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno per le richieste di provvedimento abilitativo presentate dopo il 01.01.2017;

Riassumendo:

Installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza elettrica:

- **1 kWp ogni 65 m²** di superficie in pianta dell'edificio
- **1 kWp ogni 50 m²** di superficie in pianta dell'edificio dal 1/1/2017

3.5 Impiego di impianti di riscaldamento centralizzati in nuove costruzioni organizzate in condominio con più di 10 unità abitative. L'intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.

3.6 Le presenti disposizioni non si applicano nelle zone A di cui al D.M. 1444/1968 (centri storici) e nel caso di edifici ricadenti nell'ambito della disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici.

3.7 L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'allegato B della DGR 8745/08 e s.m.i, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

Nel caso di non ottemperanza a quanto prescritto, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio secondo la formula di cui al comma 8 dell'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011.

Per gli interventi ricadenti nella Categoria A è fatto obbligo di presentare la seguente documentazione:

- la relazione tecnica descritta nell'Allegato B del DGR 8/8745 (relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9/1/1991, n.10)
- l'attestato di prestazione energetica (APE).

CATEGORIA B - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU UNA SUPERFICIE DISPERDENTE MAGGIORE DEL 25% (NON RICADENTI NELLA CATEGORIA A) O PER AMPLIAMENTI VOLUMETRICI SUPERIORI AL 20% DEL VOLUME ESISTENTE.

Lo scenario si applica a:

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE su una superficie disperdente maggiore del 25% o per un volume maggiore del 20% del volume esistente, la cui pratica edilizia viene presentata dall'entrata in vigore del presente Allegato Energetico fino all'entrata in vigore dei nuovi limiti nazionali dettati dalla direttiva EPBD 2010, qualora più restrittivi.

Ottemperanza agli obblighi previsti dalla DGR 8745/2008 e s.m.i.

In particolare:

4. Definizione dei requisiti di prestazione energetica del sistema edificio-impianto termico (Categoria B)

4.1 Nel caso di ampliamento volumetrico sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione dell'edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, per recupero di sottotetti ai fini abitativi e per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di climatizzazione invernale o riscaldamento è asservito si procede in sede progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento, EPh, ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai limiti che sono riportati nella tabella 2 del punto 1.1 e nella tabella 4 del punto 1.2 a seconda della destinazione d'uso dell'edificio e in funzione del rapporto di forma dell'edificio.

4.2 Nel caso di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello esistente e nel caso di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, la verifica si applica:

- a) all'intero edificio esistente comprensivo dell'ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico
- b) all'ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da un impianto termico ad essi dedicato.

4.3 Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di climatizzazione invernale o riscaldamento è asservito, ove si ometta di ristrutturare l'impianto termico, si può procedere alle sole verifiche delle trasmittanze termiche limite riportate in tabella 5, effettuate sulla sola parte dell'edificio oggetto dell'intervento.

Struttura rivolte verso l'esterno, verso ambienti a temperatura non controllata	Trasmittanza termica limite [W/m ² K]
Pareti verticali opache (escluse porte d'ingresso)	0,34
Strutture opache orizzontali e inclinate – Coperture	0,30
Strutture opache orizzontali – Pavimenti	0,33
Chiusure trasparenti (comprensive di infissi)	2,2

Tabella 5 - (Allegato A della DGR 8/8745/2008)

5. Definizione dei requisiti minimi dell'involucro edilizio (Categoria B)

5.1 Ad eccezione degli edifici appartenenti alle categorie E.6 ed E.8 indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26/8/1993, n. 142, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva o il raffrescamento e di contenere la temperatura interna degli ambienti, il progettista, con applicazione limitata alle parti di edificio soggette all'intervento:

- a) valuta e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti, che devono essere tali da ridurre del 70% l'irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale;
- b) esegue per tutte le strutture verticali opache, con l'eccezione di quelle nel quadrante nord, nord/est e nord/ovest, una delle seguenti verifiche:
 - che il valore della massa superficiale sia superiore a 230 Kg/m²
 - che il valore del modulo di trasmittanza termica periodica Y_{ie} sia inferiore a 0,12 W/m²K

Per tutte le strutture opache orizzontali ed inclinate, deve verificare che il valore della trasmittanza termica periodica Y_{ie} sia inferiore a 0,20 W/m²K

Per gli interventi ricadenti nella Categoria B è fatto obbligo di presentare la seguente documentazione:

- la relazione tecnica descritta nell'Allegato B del DGR 8/8745 (relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9/1/1991, n.10)
- l'attestato di prestazione energetica (APE).

CATEGORIA C - INTERVENTI MINORI SULL'EDILIZIA ESISTENTE, RISTRUTTURAZIONE SU UNA SUPERFICIE DISPERDENTE MINORE O UGUALE DEL 25%, OVVERO PER AMPLIAMENTI VOLUMETRICI INFERIORI O UGUALI AL 20% DEL VOLUME ESISTENTE

Lo scenario si applica a tutti gli interventi edilizi "minori" non ricadenti nella categoria B.

Ottemperanza agli obblighi previsti dalla DGR 8745/2008 e s.m.i.

In particolare :

6. Definizione dei requisiti minimi dell'involucro edilizio (Categoria C)

6.1 Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono il 25% o meno della superficie disperdente dell'edificio a cui l'impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito, ampliamenti volumetrici - sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione dell'edificio risulti inferiore o uguale al 20% di quello esistente -, manutenzione straordinaria, per tutte le categorie di edifici, per le strutture opache e per le chiusure trasparenti verticali comprensive di infissi, oggetto dell'intervento, siano esse verticali, orizzontali o inclinate delimitanti il volume a temperatura controllata o climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il valore della trasmittanza termica media , deve essere inferiore a quello limite riportato in **tabella 6**.

Struttura rivolte verso l'esterno, verso ambienti a temperatura non controllata	Trasmittanza termica limite [W/m²K]
Pareti verticali opache (escluse porte d'ingresso)	0,442
Strutture opache orizzontali e inclinate – Coperture	0,39
Strutture opache orizzontali – Pavimenti	0,429
Chiusure trasparenti (comprensive di infissi)	2,2

Tabella 6 - (Valori calcolati come dal DGR 8/8745/2008)

6.2 Ad eccezione degli edifici appartenenti alle categorie E.6 ed E.8 indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26/8/1993, n. 142, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva o il raffrescamento e di contenere la temperatura interna degli ambienti, il progettista, con applicazione limitata alle parti di edificio soggette all'intervento:

a) può impiegare, al posto dei sistemi schermanti, dei sistemi filtranti che assicurino una riduzione del 70% dell'irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale;

b) esegue per tutte le strutture verticali opache, con l'eccezione di quelle nel quadrante nord, nord/est e nord/ovest, una delle seguenti verifiche :

- che il valore della massa superficiale sia superiore a 230 Kg/m²
- che il valore del modulo di trasmittanza termica periodica Y_{ie} sia inferiore a 0,12 W/m²K

Per tutte le strutture opache orizzontali ed inclinate, deve verificare che il valore della trasmittanza termica periodica Y_{ie} sia inferiore a 0,20 W/m²K

CATEGORIA D - INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE (O RISTRUTTURAZIONE) DI IMPIANTO TERMICO

Ottemperanza agli obblighi previsti dalla DGR 8745/2008n e s.m.i.

In particolare:

7. Requisiti degli impianti per la climatizzazione invernale ovvero per il solo riscaldamento ambientale e per la produzione di acqua calda sanitaria

7.1 nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria, e nel caso di sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale (ϵ) e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite.

Il valore limite dell'efficienza globale media stagionale (ϵ) che deve essere rispettato dagli impianti termici per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria è dato da:

$\epsilon = 75 + 3 \cdot \log_{10} (P_n) \%$ (se il fluido termovettore è solamente liquido)

$\epsilon = 65 + 3 \cdot \log_{10} (P_n) \%$ (se il fluido termovettore è solamente aria)

dove P_n è la potenza termica utile nominale del generatore di calore, per $P_n > 1000$ kW non si applica la formula, e la soglia minima di efficienza globale media stagionale è rispettivamente 84% e 74%.

Tale verifica deve essere opportunamente documentata nella relazione tecnica dell'Allegato B della DRG 8/8745. Per i casi sopra previsti, con la sola eccezione della sostituzione dei generatori di calore, è altresì fatto obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica (APE).

7.2 Nel caso di sostituzione di generatore di calore con potenze termiche utili nominali maggiori o uguali a 100 kW, è obbligatorio produrre sia la relazione tecnica dell'allegato B del DGR 8/8745 sia l'attestato di prestazione energetica e una diagnosi energetica dell'edificio, nella quale si individuino le opportunità di risparmio energetico derivanti dall'intervento sull'impianto termico e ulteriori misure utili alla riduzione della spesa energetica.

7.3 Nel caso di semplice sostituzione di generatori di calore si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema d'uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al precedente punto 7.2, qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano un rendimento termico utile in corrispondenza di un carico del 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato secondo la formula:

$$\eta_{tu} = 90 + 2 \cdot \log_{10} (P_n) \%$$

Per P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

b) il rispetto delle prescrizioni contenute nella DGR 8/8745 paragrafo 6.2 lettere b, c, d, e.

c) nel caso di sostituzione di generatori di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 35 kW, non è richiesta la relazione tecnica dell'Allegato B alla DGR 8/8745, a fronte dell'obbligo di una dichiarazione di conformità, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 22 Gennaio 2008, n. 37 s.m.i.

Per gli interventi ricadenti in Categoria C e in Categoria D, nei casi in cui non vi è l'obbligo di presentare la relazione tecnica descritta nell'Allegato B della DGR 8/8745 (relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9/1/1991, n. 10) e nemmeno l'attestato di prestazione energetica, è comunque fatto obbligo di presentare al Comune la "Attestazione di conformità ai requisiti richiesti nell'allegato energetico al regolamento edilizio".

La attestazione di conformità ai requisiti richiesti nell'allegato energetico al regolamento edilizio è una relazione tecnica che contiene le informazioni necessarie minime per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.

Per i calcoli necessari alla compilazione della suddetta relazione occorre utilizzare la metodologia di calcolo definita dall'Allegato E della Deliberazione della Giunta regionale del 26/6/2007 n. 8/5018 , dal Decreto regionale n. 5796 del 11 giugno 2009 "Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici", e successive modifiche ed integrazioni.

Il modello per compilare la suddetta relazione tecnica è reperibile presso gli uffici comunali competenti.

ENTRATA IN VIGORE E VERIFICHE

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli interventi come sopra individuati dalla data di approvazione definitiva del presente Allegato energetico, fino all'entrata in vigore dei nuovi limiti nazionali dettati dalla direttiva EPBD 2010, qualora più restrittivi.

Le verifiche rispetto alla congruità del progetto di isolamento termico e delle fasi costruttive, la rispondenza del progetto e dell'edificio come realizzato ai requisiti obbligatori (e facoltativi, se presenti nel progetto) definiti dal presente Allegato energetico, verranno svolte sulla base della documentazione presentata. Le verifiche ed eventuali ulteriori controlli, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa regionale vigente, potranno essere svolti dal Comune, anche con il supporto di personale esterno, purché in possesso di adeguate competenze.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

ai requisiti richiesti nell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio

1. Interventi ricadenti in Categoria C
2. Interventi ricadenti in Categoria D nel caso sostituzione di impianti di generazione con Potenza termica utile nominale inferiore a 35 kW

Per gli interventi descritti nell'Allegato energetico al regolamento edilizio, ricadenti in Categoria C e in Categoria D, nei casi in cui non vi è l'obbligo di presentare la relazione tecnica descritta nell'Allegato B del DGR 8/8745 (relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9/1/1991, n.10) e nemmeno l'attestato di prestazione energetica è fatto obbligo di presentare al Comune la "Attestazione di conformità ai requisiti richiesti nell'allegato energetico al regolamento edilizio".

La Attestazione di conformità ai requisiti richiesti nell'allegato energetico al regolamento edilizio è una relazione tecnica che contiene le informazioni necessarie minime per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.

Per i calcoli necessari alla compilazione della presente relazione occorre utilizzare la metodologia di calcolo definita dall'Allegato E della Deliberazione della Giunta regionale del 26/6/2007 n. 8/5018 ,dal Decreto regionale dell'11/6/2009 numero 5796 e successive modifiche.

E' richiesta la compilazione delle sole tabelle riguardanti gli interventi oggetto della attestazione.

Comune	...
Provincia	...
Nome e cognome del proprietario dell'immobile	...
Progettista o Installatore incaricato	...
Breve descrizione degli interventi	...

1. Interventi di Categoria C

Sostituzione di serramenti, rivestimenti esterni, adeguamento impianti tecnologici esistenti, sostituzione dei materiali del manto di copertura (no elementi strutturali)

1.1 Sostituzione di serramenti

Compilare le seguenti tabelle per tipologia di serramento indicando la superficie dell'installazione e la trasmittanza totale del tipo di serramento installato.

Ogni tabella rappresenta una tipologia di serramento installato.

Sostituzione di serramento (vetro e telaio)	TIPO 1
Numero di serramenti di TIPO 1	...
Superficie del singolo serramento (area telaio + area vetro) [m ²]	...
Trasmittanza totale serramento U_w [W/m ² K]	...
Tipologia di sistemi schermanti o filtranti che rispettino i requisiti della normativa regionale	...

Sostituzione di serramento (vetro e telaio)	TIPO 2
Numero di serramenti di TIPO 2	...
Superficie del singolo serramento (area telaio + area vetro) [m ²]	...
Trasmittanza totale serramento U_w [W/m ² K]	...
Tipologia di sistemi schermanti o filtranti che rispettino i requisiti della normativa regionale	...

Sostituzione di serramento (vetro e telaio)	TIPO 3
Numero di serramenti di TIPO 3	...
Superficie del singolo serramento (area telaio + area vetro) [m ²]	...
Trasmittanza totale serramento U_w [W/m ² K]	...
Tipologia di sistemi schermanti o filtranti che rispettino i requisiti della normativa regionale	...

1.2 Rivestimenti esterni e sostituzione dei materiali del manto di copertura

Rivestimenti esterni riguardanti le superfici verticali opache	
Breve descrizione del tipo di intervento	...
Superficie disperdente interessata dall'intervento [m ²]	...
Trasmittanza media della struttura interessata [W/m ² K]	...
Valore della massa superficiale [kg/m ³] (non previsto se la superficie verticale è compresa nei quadranti nord-ovest, nord, nord-est)	...

Sostituzione dei materiali del manto di copertura	
Breve descrizione del tipo di intervento	...
Superficie disperdente interessata dall'intervento [m ²]	...
Trasmittanza media della struttura interessata [W/m ² K]	...

2. Interventi di Categoria D

Sostituzione di impianti di generazione con Potenza termica utile nominale inferiore a 35 kW

Sostituzione dell'impianto di generazione	
Tipologia di caldaia installata	...
Potenza termica utile nominale [kW]	...
Rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale	...

Luogo e data

Firma del proprietario dell'immobile

Firma del progettista o installatore

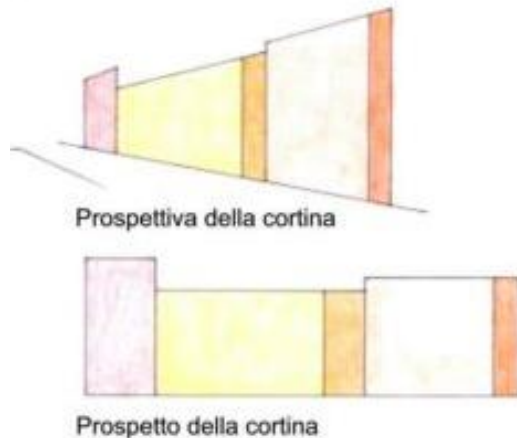
ALLEGATO D)

INDICAZIONI E CRITERI DA SEGUIRE PER LA COLORITURA DEGLI EDIFICI



PESO CROMATICO – LUMINOSITA' ED ESPOSIZIONE

La realizzazione di una tinteggiatura deve creare un giusto rapporto tra la dimensione della facciata dell'edificio ed il colore, bilanciando il peso cromatico degli interventi: è necessario valutare attentamente il tipo di tinta in relazione alla superficie da trattare. In genere, nel caso di cortine composte da varie tipologie di facciate, è corretto rispettarne la scansione: colori scuri o molto saturi sono accettabili su fronti di modeste dimensioni; colori più chiari o poco saturi sono adatti a prospetti di grandi dimensioni e a superfici estese. La valutazione va comunque fatta tenendo conto anche degli effetti di illuminazione e soleggiamento. Il rapporto tra la luminosità naturale di un luogo e quella artificiale di una tinta deve essere cromaticamente equilibrato. In contesti ampi e ben illuminati (piazze, vie larghe ecc.) la scelta del colore deve tener conto del grado di esposizione, per cui è meglio scegliere tinte più sature.

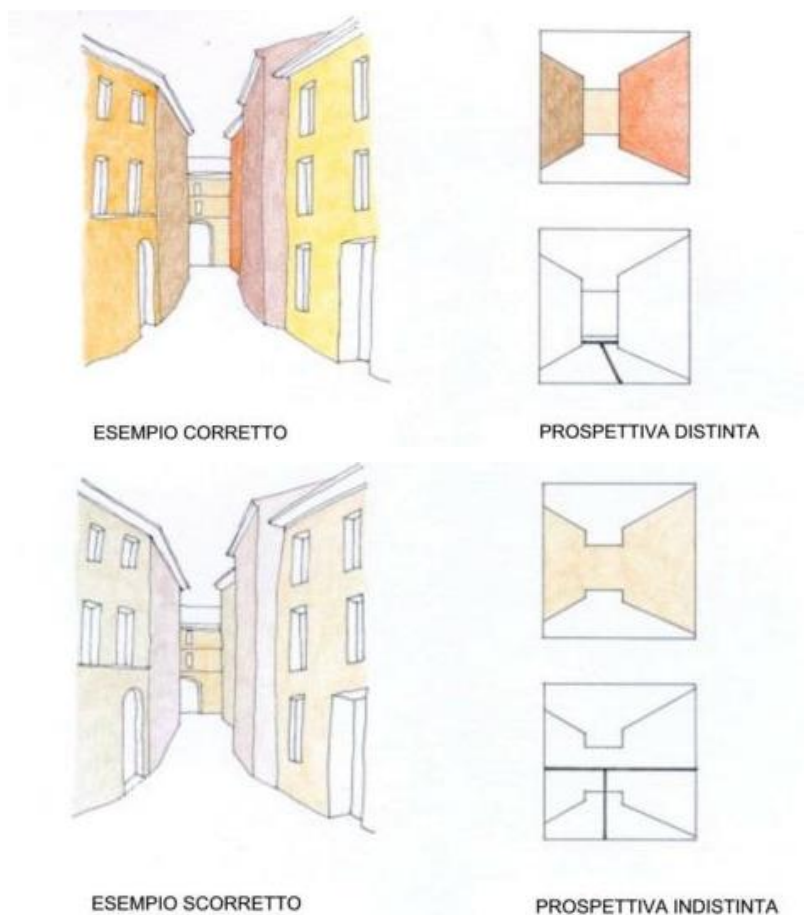


PESO CROMATICO - PROSPETTIVA DISTINTA

I prospetti laterali e quello che fronteggia la confluenza in un incrocio “a T” devono essere tinteggiati con colori diversi, ma armonici fra loro, in modo da far leggere correttamente le differenti prospettive dei fronti



ESEMPIO SCORRETTO – La prospettiva è distinta ma i colori non sono in armonia tra loro



PESO CROMATICO – PROSPETTIVA DISTINTA

Gli interventi di tinteggiatura dei prospetti dovranno favorire la lettura dei singoli fronti come unità distinte, adottando sequenze di colori che ne valorizzino il ritmo ed evitino ogni appiattimento cromatico che generi prospettive indistinte



ESEMPIO CORRETTO – Il ritmo dei fronti viene valorizzato attraverso una sequenza cromatica differenziata



ESEMPIO SCORRETTO – La prospettiva indistinta è dovuta all'omogeneità cromatica

PESO CROMATICO – PROSPETTIVA DISTINTA



ESEMPIO CORRETTO – La prospettiva è distinta e sottolinea il ritmo dei fronti



ESEMPIO CORRETTO – La sequenza delle cromie tradizionali è armonica e distinta

MIMESI E COERENZA CROMATICA CON IL CONTESTO

Nel caso in cui fabbricati con finitura intonacata e tinteggiata siano vicini ad edifici con finitura in cotto faccia a vista si dovranno evitare operazioni di mimesi (quali stonacature o tinteggiature similcotto). Si dovranno invece utilizzare tinte cromaticamente distinte che sottolineino le diversità tra fronte e fronte.



ESEMPIO CORRETTO di sequenza cromatica non mimetica



CORRETTO



SCORRETTO

Le tinteggiature degli edifici dovranno tenere conto della situazione di contesto: anche gli alberi ed il verde sono da considerare elementi cromatici da prendere in considerazione nel valutare il tipo di colorazione da realizzare



ESEMPIO CORRETTO



ESEMPIO SCORRETTO

RICOMPOSIZIONE CROMATICA DEI FRONTI

Nel caso in cui edifici dal disegno di facciata unitario siano stati colorati diversamente, per esempio perché la proprietà è stata frazionata, le diverse tinteggiature dovranno essere ricondotte ad uno studio cromatico unitario del prospetto, che ne ripristini i valori originali di composizione architettonica.



ESEMPIO SCORRETTO – La percezione della facciata unitaria e simmetrica dell'edificio, con il portone posto in posizione centrale, è alterata da una diversa cromia dei fronti corrispondenti alle due diverse proprietà.



ESEMPIO CORRETTO – le diverse articolazioni della facciata fanno parte di un disegno unitario (come si evince dalla continuità dei marcapiano) che corrisponde alle diverse destinazioni d'uso dei corpi di fabbrica: il diverso trattamento dei fronti è armonico e coerente con il disegno originario del prospetto ottocentesco.

COMPOSIZIONE CROMATICA



ESEMPIO CORRETTO – La diversa cromia permette di leggere la tripartizione della facciata (zoccolo, fronte, attico) nelle sue diverse articolazioni di trattamento superficiale (bugnato rustico, intonaco liscio, intonaco decorato) e membrature architettoniche (cornici delle aperture, fasce marcapiano ecc.)



ESEMPIO SCORRETTO – La tinteggiatura troppo omogenea ed uniforme della facciata non permette di leggerne il disegno compositivo

TAVOLOZZA CROMATICA DEL COMUNE DI PIADENA

I colori riportati nella seguente tabella, per ragioni di approssimazione grafica, sono da ritenersi puramente indicativi. Diversamente, fanno fede i codici RAL a cui sono riferiti. Sono ammesse, nell'ambito delle diverse tonalità di colore, le gradazioni più chiare o più scure, più o meno sature, ottenibili in cantiere, purché siano rispettati i contenuti del Regolamento Edilizio e le indicazioni e criteri da rispettare per le coloriture.

TERRE GIALLE	RAL 1003
OCRA GIALLO	RAL 1032
GIALLO PASTELLO (NARANCIO)	RAL 1034
TERRE ROSSE	RAL 3012
TERRE VERDI	RAL 6019
BEIGE (pietra molera)	RAL 1001
PIETRA DI SARNICO	RAL 7032
COLOR DI CALCE	RAL 9002

ALLEGATO E)

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE



SPECIE ARBOREE		
NOME BOTANICO	NOME COMUNE	DI PREGIO
Acer campestre	Acero campestre	
Alnus glutinosa	Ontano nero	X
Carpinus betulus	Carpino bianco	
Ostrya carpinifolia	Carpino nero	
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore	X
Fraxinus oxycarpa	Frassino minore	
Populus alba	Pioppo bianco	
Populus nigra	Pioppo nero	
Populus canescens	Pioppo grigio	
Populus canadensis	Pioppo ibrido	
Prunus padanus (Padus)	Pado	
Prunus avium	Ciliegio selvatico	
Pyrus pyraeaster	Perastro	
Quercus robur	Farnia	X
Quercus cerris	Cerro	X
Salix fragilis	Salice fragile	
Salix alba	Salice bianco	
Tilia platyphyllos	Tiglio	
Tilia cordata	Tiglio selvatico	
Ulmus bevis	Olmo	X
Ulmus minor	Olmo campestre	X
Morus alba	Gelso bianco	X
Morus nigra	Gelso nero	X
Prunus cerasifera	Mirabolo	

Juglans regia	Noce	
Juglans nigra	Noce nero	
* Platanus hybrida	Platano	X
* Celtis australis	Bagolaro	X
* Liquidambar styraciflua	Liquidambar	X
* Liriodendron tulipifera	Tulipifero o albero dei tulipani	X
* Aesculus hippocastanum	Ippocastano	X

* queste essenze indicate con l'asterisco, pur non essendo specie precisamente autoctone, appartengono (da secoli) ormai al paesaggio vegetale della pianura padana. Se ne tiene conto perché, talora, possono entrare a far parte di particolari opere di rinaturazione e sono comunque presenti in maniera diffusa nelle alberature del verde pubblico ed in quello privato.

Nota Bene: tutte le essenze con circonferenza al di sopra dei 50 cm sono da considerarsi "esemplari" e quindi di pregio.

SPECIE ARBUSTIVE E PICCOLI ALBERI		
NOME BOTANICO	NOME COMUNE	DI PREGIO
Acer campestre	Acero campestre	
Alnus glutinosa	Ontano nero	
Amelanchier ovalis	Pero corvino	
Berberis vulgaris	Crespino	
Carpinus betulus	Carpino bianco	
Colutea arborescens	Vescicaria	
Cornus mas	Corniolo	
Cornus sanguinea	Sanguinella	
Coryllus avellana (Corylus)	Nocciolo	
Cotoneaster tomentosa	Cotognastro tomentoso	
Crataegus monogyna	Biancospino	
Euonymus europaeus	Fusaria	
Euonymus latifolia	Fusaria maggiore	
Ficus carica	Fico	
Frangula alnus	Frangola	
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso	
Ligustrum vulgaris	Ligustro	
Lonicera xylosteum	Caprifoglio	
Malus sylvestris	Melo selvatico	
Mespilus germanica	Nespolo	
Morus alba	Gelso bianco	
Morus nigra	Gelso nero	
Ostrya carpinifolia	Carpino nero	
Prunus mahaleb	Ciliegio canino	

Prunus padus	Pado	
Prunus spinosa	Prugnolo	
Pyrus pyraeaster	Perastro	
Rhamnus catartica	Spincervino	
Ribes uva – crispa	Uva spina	
Rosa arvensis	Rosa selvatica	
Rubus caesius	Rovo	
Rubus ulmifolius	Rovo da more	
Salix	Salice (specie plurime)	
Sambucus nigra	Sambuco nero	
Senista tinctoria (Genista)	Ginestrella	
Spartium scoparium	Ginestra dei carbonai	
Spartium junceum	Ginestra di Spagna	
Viburnum lantana	Lantana	
Viburnum opulus	Viburno – palla di maggio	